



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 2023

Introduzione

Nel secondo quadrimestre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 6 volte (30 maggio, 21 giugno, 11, 18, 26 e 28 luglio) ed ha trattato complessivamente, 16 argomenti, di cui 8 pareri, 6 intese, 2 designazioni nonché l'approvazione del calendario delle sedute della Conferenza dei mesi di settembre - dicembre 2023.

Le tematiche di maggior interesse esaminate dalla Conferenza hanno riguardato, principalmente, i servizi sociali gestiti dagli enti locali, i rimborsi ai comuni per i minori gettiti dell'IMU derivanti dalle esenzioni per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici, nonché le misure finanziarie finalizzate alla promozione della legalità e al ristoro del patrimonio degli enti locali o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione.

In particolare, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, è stata sancita l'intesa sul provvedimento riguardante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna - Anno 2023, e sono stati resi i pareri sui provvedimenti concernenti:

- i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

- anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nella successiva seduta della Conferenza dell'11 luglio 2023 è stata sancita l'intesa sul provvedimento relativo all'attuazione dell'articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concernente "Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori" per l'anno 2023 ed è stato reso il parere sul provvedimento concernente i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2023, del Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Nella seduta della Conferenza del 26 luglio è stata sancita l'intesa sul provvedimento recante criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni per l'anno 2023 e modalità per il monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Nei paragrafi successivi i suddetti provvedimenti di distribuzione di risorse finanziarie sono oggetto di specifico approfondimento.

Interventi per il potenziamento dei servizi sociali per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna - Anno 2023

I servizi sociali costituiscono una delle funzioni fondamentali dei comuni e consistono in un insieme di attività che possono essere svolte in modo diretto, in forma associata oppure attraverso Ambiti territoriali sociali (ATS) e che sono finalizzate a garantire - mediante strutture, contributi economici, interventi e servizi - l'assistenza alle famiglie e alle persone (ad es. bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora) maggiormente in difficoltà.

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 luglio 2023, recante obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 52 milioni di euro, per l'anno 2023, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna¹ - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 21 giugno 2023 - costituisce attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le cui modalità di riparto sono stabilite dal comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ed infatti, con l'articolo 1, commi 791 e 792 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), la dotazione del Fondo è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Tali risorse aggiuntive - successivamente integrate dall'articolo 1, commi 172 e 563 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), devono essere ripartite tra i comuni, con il vincolo di destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio,

¹ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-7-luglio-2023>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

tenendo conto dei fabbisogni standard. Con gli obiettivi di servizio si persegue un graduale avvicinamento all'individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale (LEPS) da assicurare - come previsto dall'articolo 117 della Costituzione - su tutto il territorio nazionale, e la cui definizione si è in passato "scontrata con una situazione finanziaria ed un riparto di competenze che hanno a lungo ostacolato la realizzazione del necessario investimento sul sociale"².

In particolare, l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), terzo periodo, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge n. 234/2021, prevede che, per le medesime finalità di cui al primo periodo del medesimo comma – ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni - il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni di euro per il 2023, e per importi crescenti negli anni successivi, sino a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il quinto periodo della medesima lettera d-quinquies) prevede che, con il medesimo decreto, sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati³.

Ai sensi dell'ultimo periodo della citata lettera d-quinquies), le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2022 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito

² Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 8.

³ Va ricordato che le disposizioni citate, con le quali la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di potenziare i servizi sociali comunali, sono state oggetto, unitamente a quelle concernenti il potenziamento degli asili nido ed il trasporto degli studenti con disabilità, della recente sentenza della Corte costituzionale n. 71, depositata il 14 aprile 2023 (relatore Luca Antonini), già oggetto di esame nel precedente Approfondimento, relativo al 1° quadrimestre 2023, cui si rinvia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

intesa nella seduta del 27 luglio 2022 – è stata data attuazione alle citate disposizioni per l'anno 2022.

Con il decreto in argomento, sulla base della Nota metodologica⁴ - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023 e che, con i rispettivi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento – sono ripartite le risorse per l'anno 2023, pari a 52 milioni di euro, e vengono definiti la metodologia per il riparto delle risorse e per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2023.

Il riparto delle risorse in argomento è effettuato in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard⁵, in analogia con quanto adottato per i comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Tali indicatori - utili anche per la verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione sociale - sono stati definiti ricorrendo alla metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, come risulta dalla Nota metodologica "Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2021" approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020 e adottata - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2021.

I fabbisogni standard dei comuni delle due regioni a statuto speciale sono stati determinati inserendo, all'interno del modello di stima ottenuto sui dati delle regioni a statuto ordinario, i valori specifici che caratterizzano i comuni delle due regioni in questione, utilizzando le informazioni desunte da fonti ufficiali e, all'esito dell'istruttoria tecnica di cui al citato terzo periodo della lettera d-quinquies, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seduta del 16 maggio 2023, ha approvato il documento recante "Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido"⁶.

⁴ https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/1_Nota-metodologica-Obiettivi-di-servizio-sociale-Sicilia-e-Sardegna-2.....pdf

⁵ Esclusivamente per l'anno 2022, l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva che - nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione - ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tenesse conto dei fabbisogni standard.

⁶ La nota metodologica è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con la seguente integrazione, richiesta dalla rappresentante della Regione Siciliana: "Il presente documento riveste funzione meramente strumentale all'individuazione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani finalizzati esclusivamente ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Più precisamente, i comuni della Regione siciliana, pur non coinvolti nel riparto perequativo del FSC, sono sottoposti, a partire dal 2018 (annualità di bilancio 2016), alla rilevazione delle informazioni attraverso i questionari per i fabbisogni standard e alla determinazione degli stessi. Per tali enti, dunque, sono disponibili sia le informazioni da questionari sia i fabbisogni standard (con riferimento all'anno di bilancio 2017).

Pertanto, grazie alla disponibilità dei dati provenienti dai questionari, per i comuni siciliani è stato possibile individuare le risorse standard aggiuntive necessarie per il potenziamento dei servizi sociali comunali compatibili con i livelli di servizio benchmark individuati nella citata Nota metodologica relativa ai comuni delle regioni a statuto ordinario 2021.

Per i comuni della Regione Sardegna, che, a differenza degli enti siciliani, non sono stati sottoposti alla rilevazione delle informazioni attraverso i questionari per i fabbisogni standard, è stato ugualmente possibile determinare fabbisogni standard teorici grazie all'utilizzo dei dati desunti dagli archivi ISTAT e all'applicazione delle medesime regole di normalizzazione definite per il modello dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Complessivamente, ai comuni della Regione Siciliana sono attribuiti, per il 2023, euro 39.670.800 (pari al 76,29% delle risorse stanziare) e ai comuni della Regione Sardegna sono attribuiti euro 12.329.200 (pari al 23,71% delle risorse). Le risorse assegnate ai singoli comuni sono riportate nella colonna A dei rispettivi Allegati 1 e 2 alla Nota metodologica.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2023, e a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi.

Gli obiettivi di servizio, per il 2023, per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, analogamente a quanto previsto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Tali obiettivi contribuiscono a potenziare i servizi sociali comunali, soprattutto negli enti che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti e costituiscono un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

trasferimenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 449, lett. d-quinquies della legge 11 dicembre 2016. n. 232 e sue successive modifiche ed integrazioni facendo salva la necessità di ogni ulteriore e più organico approfondimento, in coordinato raccordo tecnico e previa intesa con la Regione Siciliana e con il concorso di Anci - Sicilia, in ordine alle metodologie, alle analisi e alle rilevazioni, di carattere generale e settoriale da utilizzare per la complessiva definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Gli enti beneficiari sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2023 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2024, secondo le modalità e la procedura definite nella Nota metodologica, della "Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio" resa disponibile sul portale OpenCivitas di SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico. La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

I comuni con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario (c.d. comuni "sotto-obiettivo"), sono inoltre tenuti, attraverso l'apposito Quadro "Obiettivi di servizio-rendicontazione risorse aggiuntive" presente nelle predette schede, a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale.

La rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale (ATS) o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;

- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;

- incremento del numero di utenti serviti;

- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;

- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio 2023 per la funzione sociale, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario.

Interventi finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, per l'anno 2023.

Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il comma 2 del citato articolo 42 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha previsto, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni, sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

La misura in argomento, già prevista ed applicata a far data dal 2020, ai tempi della pandemia da COVID-19, ha attualmente le finalità di sostenere le famiglie nella difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare, e di offrire opportunità educative per il benessere dei figli minori.

Le iniziative previste, anche oltre il periodo estivo, vanno infatti al di là delle finalità ludico-ricreative fissate in sede di prima applicazione dall'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34⁷, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante

⁷ L'articolo 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa - del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 dispone che:

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, poi, riprese dall’articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73⁸, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio

finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.

3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁸ L'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa - del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 dispone che:

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.

6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;

b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»;

7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali*”.

Durante il periodo di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, con i decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020⁹ e del 24 giugno 2021¹⁰ - previa intesa sancita nelle sedute della Conferenza Unificata, rispettivamente del 18 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 - sono stati, tra l’altro, determinati, per l’anno 2020 e poi per l’anno 2021- ai sensi dei succitati articoli 105 del decreto-legge n. 34 del 2020 e 63 del decreto-legge n. 73 del 2021 - le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Successivamente, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro, per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Il comma 2 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 73/2022, ha, inoltre, disposto che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia approvato l’elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, comprensivo dei comuni che non abbiano, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, di non voler aderire all’iniziativa. Con il

8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021 e 115 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁹ <https://famiglia.governo.it/media/2042/decreto-ministro-parifam-25-giugno-2020.pdf>

¹⁰ <https://famiglia.governo.it/media/2417/dm-centri-estivi-24-giugno-2021-registrato-cdc.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2022¹¹ - previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2022 - è stato, quindi, approvato l'elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo e sono stati stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni nonché le modalità di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione degli interventi finanziati.

In particolare, con il predetto decreto interministeriale del 5 agosto 2022 è stato disposto che il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse assegnate, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa, informaticamente, da ciascun comune, attraverso una scheda di rilevazione - predisposta dal predetto Dipartimento, congiuntamente con l'ANCI, e pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo - e che i comuni beneficiari del finanziamento sono tenuti a restituire le somme attribuite nei casi espressamente previsti dal decreto.

Ciò premesso, il succitato articolo 42 del decreto-legge n. 48/2023 - cosiddetto "decreto lavoro" - ha rifinanziato ed incrementato di due milioni di euro, per l'anno 2023, la dotazione del Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento degli interventi in argomento, che si sono sempre dimostrati un importante sostegno alle famiglie e una misura di grande rilievo per la socialità dei ragazzi.

Con il provvedimento in esame, anche per l'anno 2023, è stato approvato, quale parte integrante del decreto, l'allegato elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo - comprensivo dei comuni che non abbiano espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento - e sono stati stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni, di cui all'ultimo censimento della popolazione residente. Il provvedimento dispone, altresì, che il Dipartimento per le politiche della famiglia monitori i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa informaticamente, da ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2024. A tal fine,

¹¹ <https://famiglia.governo.it/media/2810/decreto-centri-estivi-2022.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

come per il 2022, i comuni accedendo al sito del Dipartimento, tramite un'apposita piattaforma telematica, invieranno la scheda di rilevazione, predisposta, congiuntamente con ANCI, dal predetto Dipartimento.

I comuni beneficiari del finanziamento sono, infine, tenuti a restituire le somme attribuite, nel caso in cui:

- non impegnino e non paghino le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 maggio 2024;
- impegnino parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 (limitatamente alla quota di risorse ricevute e non impegnate entro il suddetto termine);
- impegnino totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023, per realizzare interventi che non rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Rispetto a quanto stabilito con i precedenti decreti ministeriali, con il provvedimento attuativo dell'articolo 42 del decreto-legge n. 48/2023 è stato previsto di destinare una percentuale pari all'1% della quota complessiva - pari a 60 milioni di euro - riservata ad interventi di cui all'articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione della misura.

Interventi per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per l'anno 2023.

I commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedono rispettivamente che:

- per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022;
- il Fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

Trattasi di risorse destinate ai comuni che devono, tra l'altro, garantire, ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado.

L'assistente alla comunicazione e all'autonomia è una figura prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104¹², che ha il compito di supportare il percorso

¹²L'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - integrazione scolastica - dispone che:

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviare precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità, fisiche o psicofisiche, che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale. L'esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all'interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall'alunno con disabilità viene rappresentata dal Dirigente Scolastico agli Enti Pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola e, di norma, gli Enti locali assicurano tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc...) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto. Posto che il servizio deve essere obbligatoriamente garantito, il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" dello stesso nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022¹³ - previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 6 luglio 2022 - sono stati individuati i criteri di ripartizione della quota annuale di 100 milioni di euro del Fondo destinata ai comuni e, come da allegato piano di distribuzione, le assegnazioni per l'anno 2022.

Tanto premesso, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2023 è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto recante criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni per l'anno 2023 e modalità per il monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

In particolare, con il provvedimento in argomento - acquisito il parere reso, nella seduta del 27 giugno 2023, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni Standard, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

¹³ <https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-22-07-2022-disabilita.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico 2022/2023, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola, secondo gli importi indicati nella tabella (allegato "A" al provvedimento), sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica*", le risorse spettanti ai comuni ricompresi nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono assegnate alla predetta Regione, che provvede al successivo trasferimento in favore dei propri comuni secondo il riparto di cui alla tabella allegata al provvedimento.

In considerazione del fatto che la rilevazione dei dati è condotta su un anno solare e che l'utilizzo dei fondi avviene nel corso dell'anno scolastico (a cavallo, quindi, tra due anni solari) il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, ha espressamente previsto che i comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per la funzione di cui in parola, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024.

I comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione dell'apposita scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, da pubblicare annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La suddetta scheda di monitoraggio dovrà essere trasmessa dai comuni a SOSE in modalità esclusivamente telematica, ed in caso di mancata compilazione della scheda di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 8 della legge n. 131/2003.

Considerato che le risorse di cui trattasi sono destinate a finanziare funzioni riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni, da garantire, quindi, sull'intero territorio nazionale, l'obbligo di monitoraggio delle risorse erogate ai comuni, acquista particolare rilevanza nella prospettiva della definizione degli obiettivi di servizio, in termini quantitativi raggiungibili in base alle risorse disponibili e della rendicontazione delle stesse, ai fini della verifica dell'efficacia del loro impiego in termini di miglioramento effettivo del servizio, tanto più che nel provvedimento in esame è stato espressamente previsto che, in caso di mancata compilazione della scheda di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, concernenti ristori derivanti da calamità naturali si colloca il parere reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 750, lett. b), nn. 1) e 2), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti, anche in forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Nello specifico, con il provvedimento esaminato nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, è stato attribuito ai predetti comuni il rimborso dei minori gettiti dell'IMU, relativi al primo semestre 2023, per un importo complessivo di euro 6.992.365,21, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU per l'anno 2023 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

L'importo è stato ripartito per euro 6.850.759,70 tra gli enti individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 141.605,51 tra i comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016.

Inoltre, con il decreto richiamato, è stato stabilito che l'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio, per l'anno 2023, verrà disposta con successivo analogo provvedimento.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2023 - sul cui schema la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023 ha espresso parere favorevole - è stato, pertanto, attribuito ai predetti comuni il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nel corso del secondo semestre 2023 - come peraltro già avvenuto per gli anni precedenti dal 2017 al 2022 - verrà emanato un nuovo decreto recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si riporta, qui di seguito, una tabella riassuntiva dei provvedimenti adottati, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti agli anni dal 2016 al 2022 ed al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, approvati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 48, co. 16, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1, co. 456, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'art. 1, co. 750, della l. 29 dicembre 2022, n. 197)

Annualità 2016-2023

Annualità	Oggetto	Importo	Seduta della Conferenza	N. atto Conferenza
2016	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2016	euro 12.666.377	seduta del 19 gennaio 2017	N.458 -II(SC).8 del 19 gennaio 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

	D.M. del 21.3.2017 (G.U. n. 70 del 24.3.2017)			
2017	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2017 D.M. 4.8.2017 (G.U. n. 187 dell'11.8.2017)	euro 12.666.376,79	seduta del 15 giugno 2017	
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2017 D.M. del 29.1.2018 (G.U. n. 29 del 5.2.2018)	euro 16.324.236,00	seduta del 6 dicembre 2017	N.496-II(SC).8 del 6 dicembre 2017
2018	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2018 D.M. del 27.7.2018 (G.U. n. 182 del 7.8.2018)	euro 13.118.448,00	seduta del 21 giugno 2018	N.527 -II(SC).8 del 21 giugno 2018
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2018 D.M. del 22.1.2019 (G.U. n. 25 del 30.1.2019)	euro 10.983.674,00	seduta del 15 novembre 2018	N.540-II(SC).8 del 15 novembre 2018
2019	Decreto interministeriale	euro 11.569.734,00	seduta del 6 giugno 2019	N.558 -II(SC).8 del 6 giugno 2019



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

	<p>relativo al I semestre 2019</p> <p>D.M. del 24.7.2019 (G.U. n. 182 del 5.8.2019)</p>			
	<p>Decreto interministeriale relativo al II semestre 2019</p> <p>D.M. del 23.12.2019 (G.U. n.6 del 9.1.2020)</p>	<p>euro 12.132.876,15</p>	<p>seduta del 7 novembre 2019</p>	<p>N.568 -II(SC).8 del-7-novembre-2019</p>
2020	<p>Decreto interministeriale relativo al I semestre 2020</p> <p>D.M. del 21.7.2020 (G.U. n. 194 del 4.8.2020)</p>	<p>euro 11.358.907,00</p>	<p>seduta del 23 giugno 2020</p>	<p>N.588 -II(SC).8 del 23 giugno 2020</p>
	<p>Decreto interministeriale relativo al II semestre 2020</p> <p>D.M. del 1/2/2021 (G.U. n. 32 dell'8/2/2021)</p>	<p>euro 8.952.158,00</p>	<p>seduta del 17 dicembre 2020</p>	<p>N.624-II(SC).8 del 17 dicembre 2020</p>
2021	<p>Decreto interministeriale relativo al I semestre 2021</p> <p>D.M. del 16.7.2021 (G.U. n. 176 del 24.7.2021)</p>	<p>euro 8.659.706,36</p>	<p>seduta del 22 giugno 2021</p>	<p>N.654-II(SC).8 del 22 giugno 2021</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2021. D.M. del 13.12.2021 (G.U. n. 300 del 18.12.2021)	euro 10.035.912,17	seduta del 18 novembre 2021	N.674-II(SC).8 del 18 novembre 2021
2022	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2022 D.M. del 20.7.2022 (G.U. n. 177 del 30.7.2022)	euro 7.936.425,27	seduta del 6 luglio 2022	N. 715 -II(SC).8 del 6 luglio 2022
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2022 D.M. del 29.12.2022 (G.U. n. 6 del 9.1.2023)	euro 8.476.562,21	seduta del 21 dicembre 2022	N. 741-II(SC).8 del 21 dicembre 2022
2023	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2023 D.M. del 10.7.2023 (G.U. n. 167 del 19.7.2023)	euro 6.992.365,21	seduta del 21 giugno 2023	N.760 -II(SC).8 del 21 giugno 2023

Per le annualità dal 2016 al 2022 e per il primo semestre 2023 sono stati attribuiti complessivamente **euro 151.873.758,16**, come anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno).

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali - così come per i provvedimenti sopra illustrati (per gli anni dal 2016 al primo semestre 2023) recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - ha reso il parere nella seduta del 21 giugno 2023, anche sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In particolare, l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e dall'articolo 9, comma 1-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - prevede, tra l'altro, che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall'applicazione dell'IMU, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.

I criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, connesso alle suddette esenzioni dall'IMU, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge n. 73 del 2021, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nello specifico, con il provvedimento esaminato nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, sono stati assegnati ai predetti comuni i rimborsi relativi all'anno 2022, per un complessivo importo di euro 912.966,00, sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

Con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

giugno 2023 ha espresso parere favorevole – è stato, pertanto, attribuito ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno il rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva dei provvedimenti adottati, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riferiti agli anni dal 2017 al 2022, recanti rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, dei minori gettiti dell'IMU derivanti dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, approvati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia (art. 2, co. 5-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172; art. 32, co. 2, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'art. 9, comma 1-octies, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106).

Annualità 2017-2022

Annualità	Oggetto	Importo	Seduta della Conferenza	N. atto Conferenza
2017	Decreto relativo al II semestre 2017 Decreto del 2.3.2018 (G.U. n. 58 del 10.3.2018)	euro 656.678,00	seduta del 24 gennaio 2018	N. 505 -II(SC).8 del 24 gennaio 2018
2018	Decreto relativo all'anno 2018. Decreto del 21.12.2018 (G.U. n. 5 del 7.1.2019)	euro 1.220.091,00	seduta dell'8 novembre 2018	N. 535 -II(SC).8 dell'8 novembre 2018



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2019	Decreto relativo all'anno 2019. Decreto del 4.4.2019 (G.U. n. 84 del 9.4.2019)	euro 1.323.153,00	seduta del 28 marzo 2019	N.554-II(SC).8 del 28 marzo 2019
2020	Decreto relativo all'anno 2020. Decreto del 25.8.2020 (G.U. n. 218 del 2.9.2020)	euro 1.323.153,00	seduta del 6 agosto 2020	N. 597-II(SC).8 del 6 agosto 2020
2021	Decreto relativo all'anno 2021. Decreto del 4.5.2022 (G.U. n. 113 del 16.5.2022)	euro 963.880,00	seduta del 27 aprile 2022	N. 703 -II(SC).8 del 27 aprile 2022
2022	Decreto relativo all'anno 2022. Decreto del 28.06.2023 (G.U. n. 160 dell'11.7.2023)	euro 912.966,00	seduta del 21 giugno 2023	N. 759 -II(SC).8 del 21 giugno 2023

Per le annualità dal 2017 al 2022 sono stati attribuiti complessivamente **euro 6.399.921,00** come rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Interventi finalizzati a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

La legge del 3 luglio 2017, n. 105¹⁴ recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*” ha rafforzato gli strumenti penali contro gli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali in ragione del loro mandato e, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di contrasto e di prevenzione, ha affidato al Ministero dell'interno la ridefinizione, con apposito decreto, della composizione e delle modalità di funzionamento dell'*Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali*, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015.

In attuazione dell'articolo 6 della predetta legge n. 105/2017, con decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35¹⁵ è stato adottato il Regolamento recante: “*Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori dei confronti degli amministratori locali*”.

L'Osservatorio promuove il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori e si avvale di un Organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale e che effettua un costante monitoraggio del fenomeno anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali.

Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, l'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, e ha disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

¹⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/07/17G00118/sg>

¹⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18G00054/sg>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022¹⁶ - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022 - sono stati definiti per il triennio 2022-2024 i criteri di riparto tra gli enti locali del Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021 ed è stata ripartita - tra 442 enti locali (5 province e 437 comuni) - la dotazione finanziaria del Fondo, per l'anno 2022.

Oltre agli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell'attribuzione del Fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.

L'articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del Fondo, a decorrere dall'anno 2023.

Tanto premesso, nella seduta dell'11 luglio 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata ad esprimere parere sullo schema di decreto ministeriale riguardante il riparto, per l'anno 2023, del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 1, comma 820, della legge n. 197/2022.

La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2023 - pari a 6 milioni di euro - è stata ripartita utilizzando i medesimi criteri indicati nella "Nota metodologica" del precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022, unita all'attuale provvedimento¹⁷.

Ai fini del riparto, come già stabilito per l'anno 2022, si è tenuto conto, oltre che del numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti nell'anno precedente del dato relativo alla popolazione residente, in quanto le iniziative per la promozione della legalità - una delle due attività da attivare con il contributo - sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

In particolare, la ripartizione si basa, per il 60%, sul numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento rilevati nell'anno precedente, utilizzando i dati - appositamente

¹⁶ <https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022.pdf>

¹⁷ <https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022-all-a.pdf>;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

rielaborati come da criteri indicati nella nota metodologica allo stesso allegata - del report annuale realizzato dall'Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale.

Per il restante 40%, la ripartizione della dotazione annuale del Fondo si basa - ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - sulla popolazione residente al 31 dicembre 2021 dell'ente ove sono stati rilevati gli atti intimidatori.

I pesi attribuiti ai due parametri del riparto non vincolano, comunque, l'ente locale beneficiario del contributo nell'utilizzo delle somme assegnate che potranno, quindi, essere utilizzate, secondo le autonome scelte dell'ente - attraverso apposita delibera di giunta - per l'adozione sia di iniziative per la promozione della legalità e il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, sia di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana.

Per analogia il contributo spettante alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato alla popolazione residente del comune capoluogo di provincia.

La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2023 viene ripartita tra complessivi 402 enti locali (di cui 3 province e 399 comuni).

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono erogati per il tramite della stessa Regione e delle rispettive province autonome.

Come rappresentato anche dall'ANCI in sede di prima applicazione della norma di istituzione del Fondo¹⁸, la misura in argomento rappresenta un importante intervento di sostegno nei confronti degli amministratori locali per il rafforzamento della cultura della legalità sui territori e la metodologia di riparto delle relative risorse risulta particolarmente significativa sotto vari profili, in quanto:

- responsabilizza e rende parte attiva e partecipativa gli amministratori locali nella denuncia degli atti intimidatori subiti;
- consente il coinvolgimento di numerosi attori e valorizza la collaborazione non solo delle istituzioni statali e locali coinvolte ma altresì di associazioni, consulte giovanili, enti vari sia

¹⁸ Nota ANCI "Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Pubblicato il decreto per assegnazione risorse ai Comuni" - 20 luglio 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

pubblici che privati i quali, come previsto nei provvedimenti di attuazione della misura, sono chiamati a coadiuvare i comuni beneficiari del contributo nella realizzazione delle iniziative per la promozione della legalità.